Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

COMMENTO AL DECRETO "MILLEPROROGHE" [d.l. 228/2021 convertito]

Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. "Milleproroghe"), recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2022, n. 15.

Entrata in vigore

Il decreto-legge n. 228/2021 è entrato in vigore il 31 dicembre 2021. Le modifiche introdotte in sede di conversione sono entrate in vigore il 1° marzo 2022.

Strumenti di lettura

- <u>Testo coordinato del decreto-legge n. 228/2021</u> [link permanente a Normattiva.it]
- Dossier Servizio Studi del Senato:
 - o Schede di lettura. Volume I [artt. 1-6, comma 4- quinquies]
 - O Schede di lettura. Volume II [artt. 7-24]
 - Lavori preparatori

In evidenza

- Proroga assunzioni e stabilizzazioni
- Concorsi con modalità semplificate
- > ASN per 10 anni
- Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)
- Acquisti informatici, appalti e immobili
- ➤ Immobili e locazioni
- Limitazioni all'uso del contante

→VAI AL DOSSIER

SELEZIONE PER UNIVERSITÀ - DECRETO "MILLEPROROGHE"

Il d.l. 228/2021 (c.d. Milleproroghe) si compone di 47 articoli, di cui 23 aggiunti in sede di conversione (con numerazione -bis, -ter ecc.).

Al fine di agevolare l'individuazione delle disposizioni di maggior interesse per le università, le norme sono raggruppate in paragrafi tendenzialmente omogenei per materia, prescindendo dall'ordine dell'articolato del decreto-legge in commento.

ARGOMENTI:

| 1.Assunzioni e concorsi | 3 |
|--|----|
| 1.1.Proroga termini assunzioni | 3 |
| 1.2.Stabilizzazioni entro 31/12/2023 | 3 |
| 1.3.Concorsi con modalità semplificate | 4 |
| 1.4.Abilitazione scientifica nazionale per 10 anni | 5 |
| 2.Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) | 5 |
| B. ESAMI DI STATO, TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI E RICERCA | 6 |
| 1.Esami di stato e tirocini professionalizzanti e curriculari | 6 |
| 2.Ordinamenti didattici osteopata e del chiropratico | 7 |
| 3.Protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici | 7 |
| C. ACQUISTI INFORMATICI, APPALTI E IMMOBILI | 7 |
| 1.Proroga accordi quadro e convenzioni in ambito digitale | 7 |
| 2.Anticipazioni agli appaltatori | 7 |
| 3.Immobili e locazioni | 8 |
| 3.1.Canoni locazioni passive | 8 |
| 3.2.Permanenza in immobili di fondi comuni di investimento | 8 |
| 3.3.Differimento normativa antincendio | 8 |
| 3.4.Stati di avanzamento dei lavori di edilizia universitaria | 8 |
| D. GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE | 9 |
| 4.Limitazioni all'uso del contante | 9 |
| 5.Processo amministrativo | 9 |
| E. AREA MEDICA | 9 |
| 1.Personale area sanitaria | 9 |
| 2.Incarichi a favore dei laureati in medicina e chirurgia abilitati | 9 |
| 2.1.Riconoscimento qualifiche professionali conseguite all'estero | 10 |
| 2.2.Conferimento incarichi di lavoro autonomo | 10 |
| 2.3.Direttori generali aziende ed enti SSN | 10 |
| 3.Protocollo di intesa per l'uso dei beni dei policlinici universitari | 10 |
| A. PERSONALE | |

Per gli interventi relativi a personale medico e sanitario si veda *infra* il paragrafo Personale area sanitaria.

1.Assunzioni e concorsi

1.1. Proroga termini assunzioni

Il decreto-legge n. 228/2021 in commento dispone la proroga **al 31 dicembre 2022** del termine per procedere alle assunzioni di personale (e alle relative autorizzazioni, se previste), relative alle **cessazioni verificatesi anche nel 2020**, oltre che nel periodo 2009-2019 (art. 1, commi 1 e 3, lett. a, d.l. 228/2021).

Le norme consentono dunque di disporre, anche per l'anno 2022, delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti che non sono state utilizzate nei tempi previsti e così poter contare sulle disponibilità degli stanziamenti già accantonati da leggi precedenti, senza mandarli in economia.

In particolare, per le università statali questo comporta la possibilità di assunzioni di **personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato**, anche per l'anno 2022 (oltre che per ciascuno degli anni 2010-2021), in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi in ciascun anno precedente.

Le assunzioni, fatte salve alcune eventuali maggiorazioni per le assunzioni di ricercatori a tempo determinato, saranno possibili nel limite di un contingente corrispondente ad una percentuale della spesa relativa al personale cessato negli anni precedenti, pari a:

- 100% relativamente a cessati anni 2017-2020;
- 80% relativamente a cessati nell'anno 2016;
- 60% relativamente a cessati nell'anno 2015;
- 50% relativamente a cessati negli anni 2013-2014;
- 20 % relativamente a cessati negli anni 2011-2012;
- 50% relativamente a cessati negli anni 2009-2010.

1.2.Stabilizzazioni entro 31/12/2023

E' prorogato dal 31 dicembre 2022 **al 31 dicembre 2023** il termine entro il quale le PP.AA., tra cui le università statali, possono applicare le procedure di stabilizzazione per **assumere a tempo indeterminato i soggetti già titolari di contratti di lavoro a termine**, fermo restando il rispetto delle condizioni poste dalla disciplina di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. 75/2021 (art. 1, comma 3-bis, d.l. 228/2021).

Di conseguenza, i 3 anni di servizio devono essere maturati sempre entro il 31 dicembre 2022.

Dall'applicazione della disciplina in esame è escluso il personale dirigenziale delle università (l'esclusione non concerne gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, in base al comma 11 del citato art. 20, d.lgs. n. 75/2021).

1.3.Concorsi con modalità semplificate

Sono prorogate **fino al 31 dicembre 2022** (a prescindere dal permanere dello stato di emergenza) le modalità semplificate di svolgimento dei concorsi pubblici previste dall'art. 10, commi 2 e 3, d.l. n. 44/2021 (art. 1, comma 28-quater, introdotto in sede di conversione del d.l. 228/2021).

In particolare, le pubbliche amministrazioni:

- per bandi pubblicati prima del 1° aprile 2021 e nel caso non sia stata svolta alcuna attività:
 - prevedono l'utilizzo di strumenti informatici e digitali;
 - possono prevedere l'utilizzo di sedi decentrate e la fase di valutazione dei titoli (che dunque è solo facoltativa e non obbligatoria);
 - prevedono l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, limitatamente alle procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale.
- 2. per bandi pubblicati dopo il 1° aprile 2021:
 - *possono* prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo di strumenti informatici e digitali e lo svolgimento di una fase di valutazione;
 - possono prevedere l'utilizzo di sedi decentrate e, se necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Equiparazione titoli accademici per concorsi pubblici

Il decreto-legge 228/2021 in commento, prevede che, *sino alla adozione di una regolamentazione dell'Unione europea*, il riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato dove sono conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di **personale dipendente**, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, è disposto dal **Dipartimento della funzione pubblica**, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del MUR (viene modificato l'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, dall'art. 1, comma 28-quinquies, d.l. in commento).

I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono **ammessi con riserva**. Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento **solo nei confronti dei vincitori** del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro 15 giorni, al MUR ovvero al Ministero dell'istruzione.

Per le selezioni pubbliche di **personale non dipendente**, al riconoscimento del titolo di studio provvede, *con le medesime modalità*, il **Ministero dell'università e della ricerca**, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio

relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 148 (nuovo art. 38, comma 3.1, d.lgs. n. 165/2001).

Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri ed ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le Istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della suddetta legge n. 148/2002, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 148. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego (nuovo art. 38, comma 3.1, d.lgs. n. 165/2001)¹.

1.4. Abilitazione scientifica nazionale per 10 anni

È prorogata da nove a dieci anni la durata dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16, comma 1, legge n. 240/2010 (art. 6, comma 4-bis, d.l. 228/2021 in commento). La novella non modifica il testo della legge n. 240/2010.

Resta ancora valida, quindi, l'abilitazione per i soggetti che l'abbiano **conseguita nel 2012**. Tuttavia, la proroga non è riferita a un periodo di conseguimento determinato e quindi la durata di **10 anni dell'ASN** dovrebbe considerarsi **a regime**.

2. Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

In sede di prima applicazione, l'art. 1, comma 12, lett. a, d.l. 228/2021 ha disposto che il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione, recentemente introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 80/2021, può (e deve) essere adottato **entro il 30 aprile 2022** (anziché il 31 gennaio), senza che vengano applicate le sanzioni relative all'adozione dei seguenti documenti:

- a) Piano della performance (art. 10, comma 5, d.lgs. 150/2009);
- b) Piano organizzativo lavoro agile, c.d. POLA (art. 14, comma 1, l. 124/2015);
- c) Piano triennale fabbisogni personale² (art. 6, comma 6, d.lgs. n. 165/2001).

Si segnala anche che l'ANAC ha comunicato che il termine per la presentazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 è rinviato al 30 aprile 2022, anche per le PA non obbligate a presentare il PIAO (Piano integrato attività

¹ Contestualmente, è stato abrogato l'art. 3, comma 10-bis, d.l. n. 80/2021, il quale prevedeva che il MUR, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di tale decreto (avvenuta l'8 agosto 2021), provvedesse ad avviare un processo di semplificazione dell'iter per ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, definendo un elenco di atenei internazionali (art. 1, co. 28-septies, del decreto in commento).

² Per quanto riguarda il sistema universitario, con riferimento alla programmazione triennale del personale, continua ad essere applicabile, *in quanto legislazione speciale*, il d.lgs. 49/2012, recante "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lett. b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, let. b), c), d), e) ed f) e al comma 5".

e organizzazione), tenendo conto anche del perdurare dello stato di emergenza sanitaria.

Per adempiere alla predisposizione dei PTPCT, ci si potrà avvalere delle indicazioni del vigente Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021. Inoltre, al fine di agevolare la stesura, l'Autorità ha predisposto un apposito Vademecum di esemplificazione e orientamento valido sia per la predisposizione dei Piano Anticorruzione, sia della sezione del PIAO dedicata alle misure di prevenzione della corruzione (vedi Comunicato ANAC).

B. ESAMI DI STATO, TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI E RICERCA

1.Esami di stato e tirocini professionalizzanti e curriculari

L'articolo 6, comma 4, del decreto-legge in commento proroga al **31 marzo 2022** le disposizioni relative alla possibilità di definire (con decreti del Ministro dell'università e della ricerca oppure, in base alle rispettive competenze, del Ministro dell'istruzione, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 206/2007 sul riconoscimento delle qualifiche professionali), le modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari delle seguenti professioni (proroga dell'art. 6, comma 1, d.l. 22/2020):

- architetto
- assistente sociale
- attuario
- biologo, chimico, geologo
- dottore agronomo, dottore forestale, agrotecnico e agrotecnico laureato
- o dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale (prova pratica)
- farmacista
- o geometra e geometra laureato
- ingegnere
- o odontoiatra
- o perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato
- o psicologo
- tecnologo alimentare
- veterinario

La proroga riguarda altresì la possibilità di definizione con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, delle modalità per lo svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli **esperti qualificati** e dei **medici autorizzati**, nonché, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, dell'organizzazione e delle modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di **consulente del lavoro**.

2. Ordinamenti didattici osteopata e del chiropratico

Viene prorogato **al 31 dicembre 2022** il termine per l'adozione del decreto interministeriale di definizione degli ordinamenti didattici della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi (art. 4, comma 8-sexies, d.l. 228/2021 in commento).

3. Protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici

E' prorogata al **30 giugno 2022** l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, la quale dispone il **divieto** di impiego di animali per ricerche su **sostanze d'abuso e xenotrapianti** e la possibilità di **riutilizzo dell'animale in successive procedure** solo nel caso in cui queste ultime siano classificate come "lievi" o di "non risveglio" (art. 4, comma 6, del decreto in commento).

C. ACQUISTI INFORMATICI, APPALTI E IMMOBILI

1. Proroga accordi quadro e convenzioni in ambito digitale

Il d.l. 228/2021 in commento proroga gli accordi quadro e le convenzioni, previste all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del Codice dei contratti pubblici, nel settore merceologico "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio", attualmente in corso ed **esauriti alla data del 28 febbraio 2022**, con i medesimi soggetti aggiudicatari e nel limite **massimo del 50% del valore iniziale**.

La proroga è disposta **fino all'aggiudicazione delle nuove procedure** di gara (e comunque **non oltre il 31 dicembre 2022**), degli accordi quadro e delle convenzioni, previste dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), nel settore merceologico "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio", **attualmente in corso ed esauriti** alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Si tratta di un intervento che tiene conto dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, "al fine di non pregiudicare il perseguimento dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal PNRR" (nuovo art. 31-bis, d.l. 76/2020 inserito dall'art. 1-quinquies, d.l. 228/2021 in commento che inserisce).

2. Anticipazioni agli appaltatori

L'art. 3, comma 4, del decreto-legge in esame proroga **al 31 dicembre 2022** l'applicabilità dell'art. 207 del d.l. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), il quale, per fattispecie specificamente individuate, consente alle stazioni appaltanti di **elevare al 30% l'importo dell'anticipazione** prevista dall'art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), ovvero che le stazioni appaltanti possano riconoscere, secondo le modalità e con le garanzie previste dall'art. 35, comma 18, un'anticipazione fino al 30% delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove

l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione contrattualmente prevista, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.

3.Immobili e locazioni

3.1. Canoni locazioni passive

Viene estesa anche all'anno 2022 l'**esclusione dell'aggiornamento** relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto dalle amministrazioni pubbliche per l'utilizzo di immobili in locazione passiva (art. 3, comma 3, d.l. 228/2021 in commento, che modifica l'art. 3, comma 1, del d.l. 95/2012).

3.2. Permanenza in immobili di fondi comuni di investimento

Viene prorogato al 31 marzo 2022 (dal 31 dicembre 2020) il termine per l'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, volti a disciplinare le condizioni contrattuali in base alle quali l'Agenzia del demanio ha facoltà di prorogare, rinnovare o stipulare nuovi contratti di locazione relativi ai immobili appartenenti o trasferiti a fondi comuni di investimento ((art. 10, comma 2-bis, d.l. 228/2021 in commento).

In caso di mancata sottoscrizione di nuovi contratti, se le amministrazioni permangono negli immobili dei fondi (*in assenza di sedi alternative*), l'importo dell'indennità di occupazione è pari all'importo del canone fino a quel momento corrisposto.

Le disposizioni introdotte dai menzionati decreti ministeriali si inseriscono automaticamente nei contratti di locazione in corso ed hanno efficacia per un periodo massimo di 48 mesi (in luogo dei ventiquattro mesi previsti a legislazione vigente) a decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione dei contratti in oggetto.

3.3.Differimento normativa antincendio

Il **termine di adeguamento** alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le **strutture delle Università** per i quali non si è provveduto a tale adeguamento, è stabilito al **31 dicembre 2024** (art. 4 decreto-legge n. 244/2016, modificato dall'art. 6, comma 3-bis, d.l. 228/2021 in commento).

Si prevede, inoltre, che un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, individui (nuovo art. 4-bis, comma 3-bis, d.l. n. 59/2019, , modificato dall'art. 6, comma 3-ter, d.l. 228/2021 in commento):

- a) idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento;
- b) scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

3.4. Stati di avanzamento dei lavori di edilizia universitaria

La legge di bilancio 2018 aveva previsto che le somme residue relative a **vecchi mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti** (e trasferiti al Ministero dell'economia

e delle finanze) potessero essere erogate anche successivamente alla scadenza, previo parere favorevole dell'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Con l'articolo 6, comma 3, del decreto in commento è stato prorogato **al 31 dicembre 2022** il termine entro cui la Cassa depositi e prestiti possa erogare le suddette somme su domanda dei soggetti mutuatari **per interventi di edilizia universitaria**.

D. GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

4.Limitazioni all'uso del contante

Il decreto-legge in commento modifica nuovamente il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del **contante fra soggetti diversi** (persone fisiche o giuridiche) ritorni ad essere stabilito nella misura di **2.000 euro fino al 31 dicembre 2022**, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 3, comma 6-septies che modifica il comma 3-bis dell'art. 49 del d.lgs. 231/2007).

5. Processo amministrativo

E' prorogato fino al **31 marzo 2022** il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del d.l. n. 105 del 2021, in presenza di situazioni eccezionali correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la **trattazione da remoto** delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati (art. 16, comma 5, del decreto-legge in commento).

E. AREA MEDICA

1.Personale area sanitaria

2.Incarichi a favore dei laureati in medicina e chirurgia abilitati

E' prorogata al **31 dicembre 2022** la previsione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, la quale, in considerazione dell'emergenza COVID-19, prevede che i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, **iscritti ad un corso di formazione specifica per i medici di medicina generale**, possano concorrere agli **incarichi oggetto della convenzione con il Servizio sanitario nazionale** (art. 4, comma 1, d.l. in commento).

E' altresì prorogata al **31 dicembre 2022** la possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di assumere **incarichi provvisori o di**

sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere **incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta** convenzionati con il servizio sanitario nazionale (art. 4, comma 2, d.l. in commento).

2.1.Riconoscimento qualifiche professionali conseguite all'estero

Sono prorogate al 31 dicembre 2022 le disposizioni che prevedono una deroga alla normativa vigente in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero per determinati incarichi in ambito sanitario a carattere temporaneo, per consentire a Regioni e Province autonome di attingere ad ulteriori risorse umane dirette a far fronte alle carenze di personale sanitario (art. 4, comma 3-bis, d.l. 228/2021 in commento).

2.2.Conferimento incarichi di lavoro autonomo

Viene prorogata al **31 marzo 2022** la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di conferire **incarichi di lavoro autonomo**, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati **in quiescenza**, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 4, comma 7, del d.l. 228/2021).

E' esclusa anche **per il primo trimestre del 2022** l'incumulabilità tra retribuzione connessa all'incarico e trattamento previdenziale di cui all'articolo 3-bis del decretolegge n. 2 del 2021 (articolo 4, comma 8, del d.l. 228/2021).

2.3.Direttori generali aziende ed enti SSN

Nelle more dell'avvio delle procedure volte all'aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171), al fine di non vedere ridotta la platea dei soggetti idonei, anche in ragione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemica in atto, si rende necessario prorogare **per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato, in data 12 febbraio 2018**, la predetta iscrizione fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, **non oltre il 30 giugno 2022** (art. 4, comma 3, del decreto in commento).

3. Protocollo di intesa per l'uso dei beni dei policlinici universitari

In sede di conversione è stata introdotta la modifica delle condizioni attualmente previste per l'attribuzione dei finanziamenti alle università statali che abbiano costituito aziende ospedaliero-universitarie, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'utilizzo di beni per attività assistenziali (art. 4, comma 8-octies, d.l. 228/2021 in commento).

In particolare, viene precisato che il termine per l'emanazione della legge regionale necessaria alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria è successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 162/2019 e cioè al 31 dicembre 2019. Inoltre, la sottoscrizione del relativo protocollo d'intesa deve avvenire non più entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 183/202010 (termine ormai scaduto ad aprile 2021), bensì entro il **31 maggio 2022**.